



Informativa per la clientela di studio

del 16.04.2021

*Ai gentili Clienti
Loro Sedi*

Oggetto: CULTURA CREA PLUS - Contributo a fondo perduto a copertura delle spese di capitale circolante nella misura massima di 25.000 euro, necessario per il riavvio e il sostegno alle imprese.

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che a partire dal 19 aprile 2021 sarà possibile presentare le domande ad Invitalia per richiedere un contributo a fondo perduto, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, nella misura del 100% delle spese ammissibili per un valore massimo di 25.000,00 euro destinati a imprese turistico culturali e soggetti del Terzo Settore attivi nel mezzogiorno colpite dall'emergenza Covid-19 che operano nel settore culturale, creativo e turistico - fondi PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-2020 (Asse Prioritario II).

Soggetti che possono richiedere l'agevolazione

Possono presentare la domanda di agevolazione:

- a) PMI, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa da meno di 36 mesi. Sono esclusi i consorzi e le ditte individuali.
- b) PMI, in forma di società di persone o di capitali, anche in forma cooperativa, costituite, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, da più di 36 mesi. Sono esclusi i consorzi e le ditte individuali.
- c) I soggetti di cui al Titolo IV, ovvero i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell'operatività del suddetto registro, il requisito è



soddisfatto con l'iscrizione ad uno dei seguenti registri:

- registri delle Organizzazioni di volontariato delle regioni, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- registri delle Associazioni di promozione sociale nazionale e regionali, di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- registri delle Imprese, ai sensi dell'art 5 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Sia le imprese che i soggetti del terzo settore devono essere costituiti alla data del 1° gennaio 2020 e svolgere al 31 dicembre 2020 regolare attività economica rientrante nei codici ATECO ammessi (allegati 1, 2, 3 alla Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021). Ai fini della verifica dello svolgimento dell'attività economica è necessario che le imprese siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese per le forme giuridiche per le quali sono previsti tali adempimenti.

Requisiti occorrenti per la presentazione della domanda

Possono richiedere la misura di sostegno imprese ed enti che presentano i requisiti che seguono al momento di presentazione della domanda:

- aver subito un impatto negativo sul fatturato;
- essere attive alla data del 1° gennaio 2020;
- svolgere al 31 dicembre 2020 regolarmente attività economica rientrante nell'elenco dei codici Ateco ammessi;
- avere unità locale in Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia ed essere regolarmente registrata presso la competente CCIAA; le imprese costituite da più di 36 mesi ed i soggetti del terzo settore devono avere unità locale nei Comuni di cui al bando nell'allegato 4;
- essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese, quando richiesto;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;



- trovarsi in regola con le disposizioni sulla normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

Per impatto negativo sul fatturato si intende gli effetti derivanti dall'emergenza Covid-19 in termini di interruzione dell'attività e di perdita di fatturato effettivo/potenziale nel corso del 2020. L'evidenza di tale impatto dovrà essere dichiarata in fase di presentazione della domanda attraverso apposita DSAN che potrà essere oggetto di verifica da parte del Soggetto Gestore. Per le imprese costituite da più di 36 mesi è necessario presentare anche l'ultimo bilancio approvato e situazione contabile aggiornata.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di capitale circolante, al netto dell'IVA (di cui all'art. 3.1 della Direttiva Operativa n. 238 del 29/03/2021):

- materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- utenze fornite su immobili, strumentali allo svolgimento dell'attività siti nelle aree agevolabili di cui all'art. 2.2 lett. i);
- canoni di locazione relativi ad immobili destinati allo svolgimento dell'attività siti nelle aree agevolabili di cui all'art. 2.2 lett. i);
- prestazioni di servizi e prestazioni professionali connesse all'attività produttiva del soggetto beneficiario;
- costo del lavoro dipendente, con esclusione dei contratti di tirocinio e stage, che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, dedicato all'attività presso l'unità locale destinataria dell'aiuto post emergenza sanitaria Covid-19. Il costo del lavoro è determinato sulla base del costo aziendale annuo complessivo per risorsa e delle ore di lavoro;
- spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, per esigenze connesse alle attività dell'impresa;
- spese per l'apertura del conto corrente bancario dedicato alle spese richieste.
- spese pubblicitarie e promozionali purché siano connesse all'attività produttiva e contabilizzate tra i costi di esercizio e che non si configurano come investimenti



di durata pluriennale; ad esempio sono ammissibili: volantini, brochures, cartelloni pubblicitari, biglietti da visita, ecc.

- spese relative alle utenze e ai canoni di locazione solo se si riferiscono ad unità locali site nelle aree agevolabili di cui all'art. 2.2 lett. i) del bando e se sono intestate al soggetto beneficiario.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese farà fede la data della fattura, mentre per il costo del lavoro la data dei cedolini del periodo.

Si precisa, infine, che non sono agevolabili le spese relativi ai canoni di locazione di immobili di proprietà dei soci, dei coniugi, di parenti o affini dei soci entro il terzo grado.

Pagamento delle spese

Le spese devono essere state sostenute successivamente al 23 luglio 2020 e rendicontate entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione alle agevolazioni. Per data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni si intende la data di trasmissione a mezzo pec del provvedimento stesso debitamente controfirmato.

I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere effettuati solo con bonifici bancari, Rid, Riba (ricevuta bancaria), assegni bancari/postali nominativi non trasferibili comprovati da microfilmatura, bollettini postali, carte di credito o di debito utilizzando uno o più conti correnti bancari/postali intestati alla società beneficiaria. E' escluso l'uso dei contanti.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....